

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI DI LAVORI, BENI E SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

(aggiornato al D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36)

Indice

Premessa

Art. 1 – Istituzione, finalità, oggetto ed ambito di applicazione dell'Albo Fornitori

Art. 2 – Struttura e composizione dell'Albo Fornitori

Art. 3 – Modifica delle categorie merceologiche

Art. 4 – Modalità di utilizzo dell'Albo Fornitori

Art. 5 – Operatori Economici ammessi

Art. 6 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo Fornitori

Art. 7 – Domanda di iscrizione e modalità di sua presentazione

Art. 8 – Procedura per la formazione dell'Albo Fornitori:

- a) Esame della domanda di iscrizione
- b) Esito dell'istruttoria
- c) Iscrizione dell'Operatore Economico nell'Albo Fornitori

Art. 9 – Comunicazioni

Art. 10 – Estensione dell'iscrizione

Art. 11 – Aggiornamento, durata e validità dell'iscrizione all'Albo Fornitori

Art. 12 – Comunicazione variazione dati dei Fornitori

Art. 13 – Controlli e verifiche sui Fornitori iscritti all'Albo Fornitori

Art. 14 – Sospensione del Fornitore da una o più categorie merceologiche dell'Albo Fornitori

Art. 15 – Cancellazione del Fornitore da una o più categorie merceologiche dell'Albo Fornitori

Art. 16 – Gestione della rotazione

Art. 17 – Trattamento dati personali e tutela privacy

Art. 18 – Modifiche ed aggiornamento del Regolamento

Art. 19 – Controversie

Art. 20 – Pubblicità

Art. 21 – Norma di rinvio

Art. 22 – Entrata in vigore

Premessa

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco degli Operatori Economici, di cui all'art. 50, comma 2, del D.lgs. 36/2023 – d'ora in avanti anche Albo Fornitori – del Fondo Formazione Italia, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nell'Industria e nelle Piccole e Medie Imprese (in acronimo FondItalia), secondo le modalità previste nell'Allegato II.1 al Codice medesimo, per l'affidamento di lavori e di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, determinate come previsto dall'art.14 del D.lgs. 36/2023.

Art. 1 – Istituzione, finalità, oggetto ed ambito di applicazione dell'Albo Fornitori

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori di FondItalia quale strumento di identificazione degli Operatori Economici da consultare ai fini dell'affidamento di lavori e di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie indicate all'art. 14, comma 1, del D.lgs. 36/2023 (c.d. "Codice dei Contratti Pubblici"), nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, come richiamati dagli artt. 48, comma 1 (che rinvia ai principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice) e 49, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

L'Albo Fornitori verrà utilizzato nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori e di acquisizioni di beni e servizi necessari al funzionamento ed allo svolgimento delle attività istituzionali di FondItalia, nel rispetto dei principi generali dettati agli artt. 1 (Principio del risultato), 2 (Principio della fiducia), 3 (Principio dell'accesso al mercato), 5 (Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento), 6 (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale), 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa), 8 (Principio di autonomia contrattuale), 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale), 10 (Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione), 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore) del D.lgs. 36/2023; per la scelta degli Operatori economici da invitare o consultare si procederà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, le relative dichiarazioni, l'ulteriore documentazione allegata nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Elenco Fornitori di FondItalia, senza alcun vicolo in capo a quest'ultimo. Gli Operatori Economici, quindi, con l'iscrizione all'Albo Fornitori non acquisiscono diritto a partecipare né l'automatica garanzia di invito alle procedure di affidamento attivate e/o espletate da FondItalia per le categorie merceologiche per le quali hanno chiesto l'iscrizione: l'iscrizione non è da intendersi condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto indette da FondItalia e non costituisce titolo di preferenza.

FondItalia si riserva la facoltà di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, la concorrenzialità rispetto agli Operatori Economici iscritti, invitando a gara o interpellando anche altri operatori economici ritenuti idonei.

Resta altresì ferma la facoltà di FondItalia di non ricorrere agli Operatori Economici iscritti all'Albo Fornitori o di ricorrervi parzialmente, di individuarne altri non iscritti all'Albo, di consultare altri elenchi ufficiali o di avvalersi di altri strumenti di negoziazione o consultazione (ad esempio il MEPA), nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o convenienza legati alla natura o alle caratteristiche dell'opera/bene/servizio o quando per la categoria merceologica richiesta non risultino Operatori Economici iscritti all'Albo o questi siano ritenuti insufficienti.

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

Eventuali errori, omissioni o manchevolezze di qualsiasi genere nella tenuta, nell'aggiornamento e/o utilizzazione dell'Albo Fornitori da parte di FondItalia non daranno comunque titolo ad alcuno per avanzare ragioni o pretese, di qualsiasi genere nei confronti del Fondo stesso.

Art. 2 – Struttura e composizione dell'Albo Fornitori

L'Albo Fornitori è così articolato:

- Sezione I: Fornitori di beni;
- Sezione II: Prestatori di servizi;
- Sezione III: Esecutori di lavori.

Ciascuna sezione è suddivisa in categorie principali e relative (ove presenti) sottocategorie merceologiche – risultanti dall'**Allegato A**, che forma parte integrante del presente Regolamento –, afferenti alle esigenze di acquisto di beni, servizi ed esecuzione di lavori di FondItalia.

Al fine di rendere più agevole l'individuazione dei soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento, all'interno dell'Albo Fornitori ed all'interno di ciascuna sezione, gli Operatori Economici sono iscritti/classificati per categorie e (ove presenti) sottocategorie merceologiche e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo, che identificano la fornitura di beni e/o servizi o l'esecuzione di lavori per la quale l'Operatore Economico si propone.

Le classi di importo per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria sono quelle di seguito indicate:

- Con riferimento alla Sezione I (Fornitori di beni) e alla Sezione II (Prestatori di servizi):
 - Classe 1: fino ad €. 139.999,99 ovvero fino alla soglia prevista per la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023;
 - Classe 2: da €. 140.000,00 fino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, D.lgs. 36/2023.
- Con riferimento alla Sezione III (Esecutori di lavori):
 - Classe 1: fino ad €. 149.999,99 ovvero fino alla soglia prevista per la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) D.lgs. 36/2023;
 - Classe 2: da €. 150.000,00 e fino a €. 499.999,99.

Ciascun Operatore Economico può chiedere di essere iscritto per una o più categorie merceologiche di fornitura di beni, servizi e lavori, coerentemente con il proprio oggetto sociale.

Gli Operatori Economici saranno inseriti negli elenchi della categoria merceologica indicata nella domanda di iscrizione, ove accolta.

Gli Operatori Economici iscritti a classi superiori possono partecipare alle procedure di affidamento relative alle classi di minore importo.

FondItalia si riserva di istituire ed attivare l'Albo Fornitori solo per singole categorie e/o sottocategorie merceologiche a seconda delle esigenze dello stesso.

Art. 3 – Modifica delle categorie merceologiche

FondItalia si riserva la facoltà di integrare il numero, modificare e/o dettagliare le categorie/sottocategorie merceologiche previste all'Allegato A del presente Regolamento.

In tal caso, FondItalia ne darà avviso sul suo sito istituzionale www.fonditalia.org, nella sezione "Fondo Trasparente".

Art. 4 – Modalità di utilizzo dell'Albo Fornitori

L'istituzione, l'iscrizione nell'Albo degli Operatori Economici, la pubblicazione e la diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo non vincolano, in nessun caso, FondItalia e non costituiscono, in alcun modo, l'avvio di procedure di affidamento e/o di aggiudicazione.

Gli Operatori Economici iscritti all'Albo nelle medesime categorie e/o (ove esistenti) sottocategorie merceologiche nonché nella medesima classe di importo possono essere selezionati per l'invito alle procedure, pur sempre nel rispetto del principio di rotazione, seguendo l'ordine di iscrizione ovvero diversi criteri scelti ed indicati da FondItalia.

Per forniture di beni o di servizi di importo inferiore ad €. 140.000,00 e per l'esecuzione di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 è data facoltà a FondItalia di interpellare, nel rispetto del principio di rotazione, un unico operatore economico iscritto in Elenco, seguendo l'ordine di iscrizione ovvero diversi criteri scelti ed indicati da FondItalia, anche sulla base di ragioni di opportunità e convenienza e purché sia assicurata la scelta di soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali che si intende demandare/affidare.

Quando nell'Albo non sia presente alcun operatore o siano iscritti in Elenco Operatori in numero insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dal Codice dei Contratti Pubblici ovvero ritenuto comunque non idoneo dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) ad assicurare una sufficiente concorrenza e a garantire il rispetto del principio di rotazione, al fine di assicurare la migliore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione negoziale o in considerazione delle specifiche caratteristiche delle singole iniziative, il RUP potrà integrare l'elenco degli Operatori Economici da invitare con altri operatori economici anche non iscritti all'Albo Fornitori, che risultino in possesso di requisiti generali e speciali equivalenti a quelli previsti nel presente Regolamento ed individuati anche attraverso indagini di mercato, ovvero consultando altri elenchi ufficiali anche avvalendosi di altri strumenti di negoziazione o consultazione (ad esempio il MEPA).

Art. 5 – Operatori economici ammessi

Sono ammessi all'iscrizione all'Albo Fornitori, a norma dell'art. 65, comma 1, D.lgs. 36/2023, gli Operatori Economici di cui all'art. 1, lettera l), dell'allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici, tale da intendersi *“qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica”*, nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Sono quindi ammessi all'iscrizione all'Albo Fornitori, in quanto rientranti nella definizione di Operatori Economici a norma del richiamato art. 65 D.lgs. 36/2023:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società, anche cooperative, e gli Enti, anche senza scopo di lucro;
- i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge n. 422 /1909 e s.m.i. e del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;
- i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge n. 443/1985;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter cod. civ., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- i liberi professionisti singoli o associati;
- le società tra professionisti.

Per poter presentare domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, gli Operatori Economici interessati devono essere già costituiti all'atto della presentazione della domanda.

Gli Operatori Economici iscritti all'Albo fornitori saranno invitati alle procedure nella forma giuridica indicata nella domanda di iscrizione e verranno ammesse esclusivamente le offerte presentate nella medesima forma giuridica.

Art. 6 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo Fornitori

Gli Operatori Economici di cui al precedente art. 5 che richiedano l'iscrizione all'Albo Fornitori di FondItalia devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- **Requisiti di ordine generale:**
 - iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali, oppure, nel caso Enti/Associazioni, registrazione all'Agenzia dell'Entrate) per attività inerenti all'oggetto della categoria o sottocategoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione;
 - iscrizione in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi
 - insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previsti dagli artt. 94, 95 e 98 D.lgs. 36/2023 nei confronti del concorrente e, ove previsto dal Codice, anche di tutti i soggetti indicati dall'art. 94, comma 3 del medesimo Codice, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dall'Albo Fornitori e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. NB: Nel caso in cui siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del soggetto dichiarante o dell'operatore economico che richiede l'iscrizione all'Albo Fornitori (di cui agli art. 95 e 98 del D.lgs. 36/2023) o siano state adottate misure di *self cleaning*, devono essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire a FondItalia ogni opportuna valutazione. Il dichiarante deve presentare una dichiarazione esauriente che permetta a FondItalia una valutazione informata sulla sua affidabilità e su quella dell'operatore economico che richiede l'iscrizione all'Elenco Fornitori.
- **Requisiti di capacità tecnico-professionale:**
 - possesso di pregresse esperienze inerenti all'oggetto della/e categoria/e o sottocategoria/e merceologica per la/le quale/i si richiede l'iscrizione;
 - limitatamente agli Operatori Economici che richiedono l'iscrizione nella Sezione III – Classe di importo 2: certificazioni di qualità ai sensi dell'art. 100, comma 4, D.lgs. 36/2023.

In caso di consorzio i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

FondItalia, qualora lo ritenga necessario, si riserva di richiedere, nell'ambito delle singole procedure di affidamento, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 100 del D.lgs. 36/2023.

Il possesso dei requisiti è autocertificato dall'Operatore Economico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal dichiarante (legale rappresentante dell'operatore economico).

FondItalia si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione e/o in qualsiasi momento di permanenza dell'Operatore Economico nell'Albo Fornitori, di fare accertamenti e richiedere al medesimo Operatore di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati, attraverso la presentazione di ulteriore e specifica documentazione.

L'elencazione dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori potrà essere oggetto di variazioni in aggiunta, modifica, sostituzione o eliminazione, in relazione alle disposizioni di legge.

L'iscrizione nell'Albo Fornitori avverrà a giudizio insindacabile di FondItalia, senza la costituzione di graduatorie o altre classificazioni di merito. Dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove domande di iscrizione intervenute vengono inserite in coda all'elenco.

Art. 7 – Domanda di iscrizione e modalità di sua presentazione

Ai fini della loro iscrizione all'Albo Fornitori, gli Operatori Economici devono presentare a FondItalia apposita domanda, precisando le categorie e/o sottocategorie di specializzazione, scelte tra quelle risultanti ed indicate nell'Allegato A, e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.

I soggetti di cui all'art. 5 potranno presentare domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria o sottocategoria merceologica;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria o sottocategoria merceologica in forma individuale ed on forma associata;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria o sottocategoria merceologica quale componente di più consorzi;
- all'interno della stessa classe e categoria o sottocategoria merceologica non possono essere presenti soggetti fra i quali vi è un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o comunque un collegamento sostanziale tale da determinare la sussistenza di un unico centro decisionale.

La/le domanda/e di iscrizione da parte dell'Operatore Economico presentata/e in violazione dei divieti previsti dal presente articolo sarà/saranno rigettate.

E' consentita l'iscrizione da parte del medesimo Operatore Economico a più categorie e/o sottocategorie merceologiche.

La domanda di iscrizione deve essere formulata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione da FondItalia, redatta in carta semplice, in lingua italiana, datata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico e potrà essere presentata, in qualsiasi periodo dell'anno, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: fornitori@fonditalia.org.

Alla domanda deve essere allegata copia fronte retro del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico. Non saranno ammesse le domande non sottoscritte dal legale rappresentante.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (legale rappresentante) e ad esse deve essere allegata copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità del medesimo dichiarante.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Con la richiesta di iscrizione nell'elenco, l'Operatore Economico accetta espressamente, senza condizione o riserva alcuna, quanto previsto nel presente Regolamento.

L'Operatore Economico può chiedere, con la medesima domanda, l'iscrizione a più categorie e/o sottocategorie merceologiche.

La richiesta di iscrizione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, redatta sul modulo predisposto e messo a disposizione da FondItalia, con indicazione specifica delle categorie e/o delle sottocategorie merceologiche di forniture di lavori, beni e/o servizi e delle classi di importo per le quali si richiede l'iscrizione e recante dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 per l'attestazione del possesso dei requisiti di iscrizione previsti dall'art. 7 che precede;
2. copia del presente Regolamento firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;
3. certificato di iscrizione delle imprese alla C.C.I.A.A. oppure visura camerale oppure certificato di iscrizione nel

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, oppure nel caso di Enti/Associazioni certificato di registrazione all'Agenzia dell'Entrate, aggiornati di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione ed attestanti le attività inerenti all'oggetto della categoria o sottocategoria merceologica principale per la quale l'operatore economico richiede l'iscrizione;

4. certificato di iscrizione in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi. Nel caso di attività che richiedono autorizzazioni ai sensi dell'art. 100, comma 9, lett. a) D.lgs. 36/2023 possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente;
5. dichiarazione sostitutiva redatta in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – su modulo predisposto e messo a disposizione da FondItalia –, volta ad attestare l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previsti dagli artt. 94, 95 e 98 D.lgs. 36/2023 nei confronti del concorrente, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dall'Albo Fornitori e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. La dichiarazione deve essere resa, ove previsto dal Codice, anche con riferimento a tutti i soggetti indicati dal comma 3 del medesimo art. 94 del Codice, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati. È quindi necessario che si produca l'elencazione nominativa dei soggetti cui deve intendersi riferita la dichiarazione sostitutiva resa. Le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, D.lgs. 36/2023 devono essere rese dal legale rappresentante per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, D.lgs. 36/2023.
6. scheda di presentazione dell'Operatore Economico ovvero, in caso di Professionista, curriculum vitae, recante ogni informazione ritenuta utile ad attestare e documentare il possesso delle pregresse esperienze inerenti all'oggetto della categoria e/o sottocategoria merceologica principale per la quale si richiede l'iscrizione;
7. limitatamente agli Operatori Economici che richiedono l'iscrizione nella Sezione III – Classe di importo 2: certificazioni di qualità.

FondItalia non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della domanda e della relativa documentazione anche se dovuti a disguidi tecnici o di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 8 – Procedura per la formazione dell'Albo Fornitori

a) Esame della domanda di iscrizione

Ogni domanda di iscrizione sarà esaminata con criterio cronologico, secondo l'ordine progressivo in cui le relative domande sono pervenute. A tale scopo, farà fede la data e l'ora di ricezione della domanda all'indirizzo PEC di FondItalia: fornitori@fonditalia.org.

La valutazione delle istanze di iscrizione all'Albo Fornitori, pervenute nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo precedente, è effettuata dall'Ufficio preposto di FondItalia, che verifica anzitutto la correttezza e completezza della documentazione inoltrata ed accerta l'idoneità per l'iscrizione degli operatori economici istanti all'Albo nelle categorie merceologiche di pertinenza.

Detta valutazione avviene nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza stessa, completa di tutta la documentazione. Qualora FondItalia ritenga di non poter ultimare il procedimento di valutazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, informerà l'Operatore Economico richiedente delle ragioni della proroga del termine.

FondItalia valuta la completezza e la regolarità della documentazione presentata e assume, se necessario, ulteriori informazioni in merito.

Qualora la domanda sia carente di uno dei requisiti richiesti e/o incompleta e/o inesatta, ovvero in tutti i casi in cui sia necessario un chiarimento e/o un'integrazione documentale, FondItalia provvederà a chiedere all'Operatore Economico, a mezzo PEC, la necessaria integrazione, indicando le informazioni e l'eventuale documentazione mancante, specificando altresì all'Operatore Economico le modalità di inoltro ed il termine entro il quale le integrazioni devono essere trasmesse. Dalla data di invio della richiesta di integrazione, il termine sopra indicato di giorni 30 (trenta) si interrompe ed il nuovo termine di giorni 30 (trenta) decorrerà nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni. Il mancato rispetto del termine, ovvero delle modalità assegnate per provvedere alle integrazioni, comporta il rigetto dell'istanza di iscrizione dell'Operatore Economico.

In ogni caso, a seguito del rigetto per documentazione incompleta o inesatta, sarà comunque possibile per l'Operatore Economico inviare nuovamente la domanda di iscrizione all'Albo.

b) Esito dell'istruttoria

L'esito della richiesta di iscrizione è subordinato all'esito positivo dei controlli effettuati da FondItalia.

In caso di accoglimento della domanda, FondItalia comunica, tramite PEC, all'Operatore Economico l'avvenuta iscrizione all'Albo Fornitori, specificando le categorie e/o sottocategorie merceologiche e le classi di importo per le quali la stessa è stata presentata e disposta.

In caso di accoglimento parziale della domanda, FondItalia comunica all'operatore economico, a mezzo PEC, l'accoglimento parziale della domanda, indicando altresì le categorie merceologiche /o sottocategorie merceologiche

per le quali non è avvenuta l'iscrizione e le correlate motivazioni del diniego per ciascuna categoria merceologica non accolta.

Nel caso di diniego della domanda, FondItalia comunica all'Operatore Economico il diniego della domanda e le correlate motivazioni del diniego.

Nel caso di accoglimento parziale della domanda di iscrizione o di diniego, gli interessati potranno presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti a confutazione delle motivazioni addotte entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione ricevuta da FondItalia, decorsi inutilmente i quali si riterrà confermato l'esito dell'istruttoria già comunicato senza necessità di ulteriore comunicazione da parte del Fondo.

c) **Iscrizione dell'Operatore Economico nell'Albo Fornitori**

L'iscrizione dell'Operatore Economico nell'Albo Fornitori decorre dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda. L'iscrizione all'Albo Fornitori non implica la costituzione di alcun rapporto giuridico con FondItalia.

Con l'iscrizione, l'Operatore Economico non acquisisce alcun diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate da FondItalia, in quanto l'iscrizione stessa non costituisce, di per sé, titolo di preferenza. Una volta iscritto, l'Operatore Economico assume la qualifica di Fornitore.

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi tra gli operatori economici iscritti.

A seguito dell'invito ad una procedura di affidamento, l'idoneità dell'Operatore Economico è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati nella richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori.

Art. 9 – Comunicazioni

Le comunicazioni inerenti l'Albo Fornitori saranno effettuate da FondItalia all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dalla domanda di iscrizione dell'Operatore Economico. A tal fine l'Operatore Economico, interessato a richiedere l'iscrizione all'Albo fornitori, elegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica nella domanda di iscrizione.

È onere dell'Operatore Economico aggiornare e comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dell'indirizzo email.

Art. 10 – Estensione dell'iscrizione

L'Operatore Economico già iscritto all'Albo Fornitori può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie/sottocategorie merceologiche o classi d'importo.

La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie e/o sottocategorie merceologiche e le classi d'importo per le quali si chiede l'aggiornamento dell'iscrizione.

Nel caso di estensione dell'iscrizione il soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione di cui al precedente art. 7 nelle parti applicabili alle nuove categorie e/o sottocategorie di specializzazione.

Art. 11 – Durata e validità dell'iscrizione all'Albo Fornitori

L'Albo Fornitori ha carattere aperto: possono chiedervi l'iscrizione, in qualsiasi momento e senza limitazioni temporali, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento, gli Operatori Economici operanti in una o più delle Categorie e/o eventuali sottocategorie merceologiche di cui in Allegato A al medesimo Regolamento, provvisti dei requisiti richiesti ed interessati a partecipare alle procedure indette dal Fondo ed indicate al precedente art. 2.

La validità dell'iscrizione dell'Operatore Economico nell'Albo Fornitori è pari ad anni 2 (due), a decorrere dalla comunicazione di avvenuta sua iscrizione nell'Albo effettuata da FondItalia e fatti salvi i casi di cancellazione indicati al successivo art. 15. Al termine del predetto periodo di validità, l'iscrizione da parte dell'Operatore Economico dovrà essere rinnovata.

Per il rinnovo dell'iscrizione l'Operatore Economico dovrà presentare una nuova domanda di iscrizione, allegando la documentazione indicata al precedente art. 7. FondItalia provvederà al rinnovo dell'iscrizione secondo le stesse modalità ed i termini previsti per l'Operatore Economico che chiede l'iscrizione per la prima volta ed indicati all'art. 8 che precede.

Qualora allo scadere del biennio il Fornitore presente nell'Albo Fornitori non proceda alla richiesta di rinnovo dell'iscrizione, FondItalia provvede alla sua cancellazione sino ad eventuale nuova iscrizione e, conseguentemente, l'Operatore non potrà essere oggetto delle procedure di consultazione o affidamento/negoziazione rientranti nella categoria merceologica ove lo stesso era iscritto.

FondItalia provvederà al costante aggiornamento dell'elenco degli Operatori Economici presenti nell'Albo Fornitori.

Art. 12 – Comunicazione variazione dati dei Fornitori

Durante il biennio di validità dell'iscrizione, i Fornitori iscritti hanno l'obbligo di aggiornare la propria posizione, comunicando a FondItalia, all'indirizzo di posta elettronica fornitori@fonditalia.org, ogni eventuale variazione intervenuta rispetto al possesso dei requisiti dichiarati e delle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione, rilevante ai fini del mantenimento e della modificazione dell'iscrizione.

Ogni Fornitore ha l'obbligo di effettuare altresì la comunicazione entro trenta (30) giorni da quando si è verificato l'accadimento che comporta la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Albo. FondItalia si riserva, in ogni caso, la verifica delle variazioni e la facoltà di cancellare l'Operatore Economico dall'Albo.

Art. 13 – Controlli e verifiche sui Fornitori iscritti all'Albo Fornitori

Sia nel corso del procedimento di iscrizione che per tutto il periodo di validità dell'iscrizione all'Albo Fornitori, FondItalia si riserva, in qualunque momento, la facoltà di richiedere agli Operatori Economici/Fornitori chiarimenti ed effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni/documenti presentati e sul permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione dichiarati in sede di presentazione della relativa domanda.

Tali verifiche/controlli saranno eseguite a discrezione di FondItalia, ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, ove sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente articolo determinerà a carico dell'Operatore Economico, oltre alla cancellazione dall'Albo, le ulteriori conseguenze derivanti da false dichiarazioni.

Art. 14 – Sospensione del Fornitore da una o più categorie merceologiche dell'Albo Fornitori

È prevista la sospensione del Fornitore dall'Albo Fornitori per un periodo di 1 (uno) anno nel caso di irregolarità e inadempienze nell'esecuzione di un affidamento disposto in suo favore.

Il procedimento di sospensione sarà avviato con apposita comunicazione al Fornitore al quale saranno concessi 15 (quindici) giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi inutilmente i quali FondItalia precederà con la sospensione; si procederà alla sospensione anche qualora le controdeduzioni non fossero accettate.

L'iscrizione può essere immediatamente sospesa qualora siano riscontrate fattispecie o siano in corso procedimenti che integrano una potenziale perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione e determinano il venire meno della fiducia nella serietà, correttezza professionale e capacità di eseguire le prestazioni/forniture di beni/servizi o di lavori oggetto della qualificazione per inadempienze di rilievo. In tal caso, FondItalia comunicherà la sospensione all'interessato tramite PEC, indicando – caso per caso – la durata del periodo di sospensione comminato al Fornitore.

Art. 15 – Cancellazione del Fornitore da una o più categorie merceologiche dell'Albo Fornitori

È prevista, in qualunque tempo, la cancellazione del Fornitore dall'Albo Fornitori qualora lo stesso perda, in tutto o in parte, i requisiti necessari per mantenere l'iscrizione nell'Albo medesimo.

È altresì prevista la cancellazione del Fornitore nei seguenti casi:

- a) qualora venga meno il possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in fase di iscrizione all'Albo Fornitori;
- b) il configurarsi in capo all'Operatore Economico di una causa di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D.lgs. 36/2023,
- c) cessazione di attività;
- d) mancata comunicazione delle variazioni intervenute rispetto alle informazioni già fornite ed alle dichiarazioni rese come previsto dall'art. 12;
- e) falsa dichiarazione e/o attestazione dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Albo;
- f) accertamento di irregolarità e/o non veridicità o correttezza delle dichiarazioni, dei dati e delle informazioni fornite nella fase di iscrizione all'Albo Fornitori e di partecipazione alle procedure indette da FondItalia;
- g) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Operatore Economico in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- h) qualora dalle verifiche eseguite a norma del presente art. 13 non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dall'Operatore Economico in sede di iscrizione,
- i) accertata responsabilità del Fornitore per aver commesso irregolarità e/o gravi inadempienze contrattuali nell'esecuzione delle attività e/o servizi affidatigli;
- j) richiesta fatta dal Fornitore per ottenere la cancellazione dall'Albo;
- k) assenza di risposta nei termini alla richiesta di aggiornamento dell'Albo formalizzata da FondItalia;
- l) utilizzo di subappalto non autorizzato o violazione del divieto di cessione del contratto relativamente a precedenti commesse;

- m) mancata o ritardata presentazione di offerte o di predisposizione di preventivi a seguito di n. 3 (tre) inviti, anche non consecutivi, in un biennio.

Il procedimento di cancellazione sarà avviato con apposita comunicazione inoltrata a mezzo PEC al Fornitore, al quale saranno concessi 15 (quindici) giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi inutilmente i quali FondItalia precederà alla sua cancellazione dall'Albo Fornitori. Parimenti, si procederà alla cancellazione anche qualora le controdeduzioni presentate dal Fornitore non fossero accettate da FondItalia.

I Fornitori interessati da un provvedimento di cancellazione, comminato per una delle ipotesi di cui al presente articolo, non possono ripresentare domanda di iscrizione prima che sia decorso il termine di 1 (uno) anno dall'avvenuta cancellazione o il termine stabilito e comunicato in sede di cancellazione.

Art. 16 – Gestione della rotazione

La scelta dei Fornitori iscritti all'Albo da invitare e/o consultare per le singole procedure per l'affidamento di contratti relativi all'esecuzione di lavori e/o alla fornitura di beni e servizi seguirà il principio della rotazione, enunciato all'art. 49 del D.lgs. 36/2023, oltre che nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'utilizzo dell'Albo dei Fornitori verrà effettuato applicando i seguenti criteri operativi: la scelta dell'/degli operatore/i economico/i da invitare nelle procedure di acquisizione avverrà nel rispetto del principio di rotazione, con scorrimento sistematico degli elenchi, seguendo l'ordine di iscrizione progressiva degli Operatori Economici nell'Albo ovvero diversi criteri scelti da FondItalia, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, al fine di garantire la qualità delle prestazioni in ossequio ai principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza.

Si precisa che l'affidamento di servizi, forniture e lavori deve rispettare, oltre che il principio di rotazione di cui al richiamato art. 49 del D.lgs. 36/2023 anche i principi enunciati dagli artt. da 1 a 11 del medesimo Codice. Per l'esplicitazione di tali principi si fa rinvio alle previsioni del Codice dei contratti Pubblici.

Il Responsabile Unico del Progetto garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, nelle procedure di gara e negli affidamenti diretti.

Art. 17 – Trattamento dati personali e tutela della privacy

Il Fondo gestirà l'archivio di dati relativi agli Operatori Economici che si candideranno per l'iscrizione all'Albo Fornitori e per i quali verrà decisa la relativa iscrizione nel rispetto dei principi fondamentali per la protezione e la tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

A tal proposito, si precisa che i dati personali forniti saranno trattati su supporti cartacei e informatici esclusivamente per lo svolgimento delle finalità connesse con l'iscrizione ed alla gestione all'Albo Fornitori e saranno in ogni caso trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il mancato conferimento dei dati determina l'impossibilità di essere iscritti all'Albo Fornitori.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

I medesimi dati potranno essere comunicati, nelle forme e nei casi di legge, agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni, agli organismi cui compete la vigilanza sull'attività contrattuale del Fondo nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia.

Il Titolare del trattamento è FondItalia, Via Cesare Beccaria 16 – Roma che ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), contattabile all'indirizzo e-mail privacy@fonditalia.org

In ogni momento, ricorrendone le condizioni, gli interessati possono rivolgersi a FondItalia per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, quindi, per chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi od opporsi al loro trattamento, per chiedere la limitazione del trattamento nonché per ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano.

Le richieste vanno rivolte via e-mail all'indirizzo privacy@fonditalia.org

Ai sensi della vigente normativa, gli interessati hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali o di adire le competenti sedi giudiziarie, qualora ritengano che il trattamento dei loro dati personali sia contrario alla normativa vigente.

L'Operatore Economico iscritto all'Albo Fornitori ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare i dati, qualora

dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Con l'iscrizione all'Albo Fornitori, l'operatore economico pertanto esprime il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 18 – Modifiche ed aggiornamenti del Regolamento

Il presente Regolamento sarà modificato/adequato ed aggiornato al verificarsi di eventuali modifiche della vigente normativa in materia.

FondItalia si riserva il diritto di apportare modifiche al presente Regolamento, qualora questo si rendesse necessario ai fini della corretta gestione dell'Albo Fornitori. In tal caso, ne darà tempestiva comunicazione agli Operatori Economici iscritti e procederà alla pubblicazione revisionata sul sito istituzionale www.fonditalia.org nella sezione "Fondo Trasparente".

In ogni caso, le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 19 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione, l'applicazione delle norme del Regolamento e quelle relative alla sua esecuzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 20 – Pubblicità

Il presente Regolamento, così come ogni suo allegato, modifica e/o integrazione, è pubblicato sul sito istituzionale di FondItalia www.fonditalia.org nella sezione "Fondo Trasparente".

L'utilizzo o l'accesso all'Albo Fornitori, da parte degli Operatori Economici, costituirà una conferma della loro presa visione del Regolamento, nonché accettazione dei suoi contenuti e delle relative successive modificazioni

Art. 21 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla legislazione di settore vigente.

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di FondItalia, data di sua pubblicazione sul sito istituzionale di FondItalia www.fonditalia.org nella sezione dedicata "Fondo Trasparente".